

# Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

**Modifica del 2 settembre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 ottobre 2011<sup>1</sup> sulla statistica del commercio esterno è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:

- c. importazione ed esportazione di merci, suddivise secondo le caratteristiche delle imprese;

*Art. 6*                    Destinatario, importatore, esportatore

<sup>1</sup> La dichiarazione doganale d'importazione deve contenere il nome del destinatario, il numero d'identificazione dell'impresa, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l'importatore non sono la stessa persona, il nome, il numero d'identificazione dell'impresa e l'indirizzo dell'importatore. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

<sup>2</sup> La dichiarazione doganale d'esportazione deve contenere il nome dell'esportatore, il numero d'identificazione dell'impresa e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all'estero la merce per proprio conto o per conto dell'acquirente domiciliato all'estero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 632.14

